



1

COMUNE DI LEVERANO
PROVINCIA DI LECCE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N.56 DEL 30/10/1991.

L.7/8/1990 N.241 ART.12 c.1°

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTIVI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE ED ENTI.

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten notes and date
19/11/1990



2

COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE O ENTI.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 12 della L. 7/8/1990 n° 241 i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici, enti privati.

Ai fini del presente regolamento:

- Per sovvenzione si intende l'erogazione finanziaria, continuativa e gratuita posta a carico del bilancio comunale a favore di società, istituti, enti in modo che l'ente sovvenzionato sia posto in condizione di funzionare normalmente, integrando il proprio bilancio.
- Per contributo s'intende l'erogazione, avente i caratteri della complementarietà e della straordinarietà, a favore di società, istituti, enti.
- Per sussidio ed ausilio finanziario si intendono l'erogazioni, continuative o straordinarie di tipo assistenziale, per garantire alle persone o ai gruppi il superamento di difficoltà materiali della vita.
- Per vantaggio economico di qualsiasi genere si intende, in senso residuale, ogni altro intervento finanziario e economico del Comune a favore di terzi, non compreso nelle eccezioni precedenti.

ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Sotto il profilo del contenuto, gli interventi finanziari posti a carico del bilancio Comunale, nell'ambito delle attività volte a perseguire le proprie finalità, si distinguono in:

a) SOVVENZIONI

- a favore di enti, istituti, aziende, soggette per la legge a vigilanza da parte del Comune.
- A favore di società e imprese, aventi o no scopo di lucro, che esercitano attività apprezzabile sotto il profilo del pubblico interesse.

b) CONTRIBUTI

- a favore di enti, istituzioni, associazioni, comitati o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, economiche, artistiche, turistiche, sociali, ricreative, sportive e che esercitano, per statuto la loro attività in ambito che coincide o ricomprende quello del Comune.



COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

- a favore di Enti e associazioni pubbliche o private che organizzano convegni, mostre, rassegne (o a favore dei promotori occasionali di tali iniziative) che attendono a finalità di comprese tra quelle elencate nel punto precedente.

C) SOCCORSI ASSISTENZIALI

- A favore dei cittadini singoli, a gruppi e comunità che versino in condizione di bisogno, indipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave.
- A favore di quei cittadini o gruppi appartenenti alle categorie determinate dal D.P.R. 616/77, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis di benefici economico/finanziari finalizzati.

ART.3-SOGGETTI ATTIVI

I soggetti giuridici persone, enti pubblici o privati, legittimati a rivolgersi istanza per beneficiare di interventi finanziari a carico del bilancio comunale, secondo la tipologia indicata nel precedente articolo sono:

- a) Gli Enti, Istituti, Aziende soggette per legge a vigilanza da parte del Comune ;
- b) Le Società ed imprese non aventi scopo di lucro, che esercitano attività apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse;
- c) Gli enti, istituzioni, associazioni, comitati, o altro organismo pubblico o privato che abbiano finalità culturali, religiose, scientifiche, economiche, artistiche, turistiche, sociali, ricreative, sportive e che esercitano, per statuto la loro attività in ambito che coincide o ricomprende quello del Comune.
- d) Gli Enti e associazioni pubbliche o private che organizzano convegni, riunioni, mostre, rassegne (o i promotori occasionali di tali iniziative) e ogni altra manifestazione che attenda alle finalità ricomprese tra quelle elencate nel precedente punto G).
- e) I singoli cittadini, o gruppi e comunità, che versino in condizione di bisogno, indipendenza di stato di povertà, stato patologico o altra causa grave.
- f) I singoli cittadini o gruppi, appartenenti alle categorie determinate dal D.P.R. 616/77 che, in quanto tali, risultano destinatari, ope legis di benefici economico/finanziari finalizzati.

Sono, altresì, ammessi gli extra comunitari che hanno la residenza sul territorio comunale in relazione alla condizione economica e di bisogno.

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- 1) Inefficienza del reddito per un nucleo o persona in rapporto alle esigenze minime vitali;
- 2) Incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare assistenza necessaria;
- 3) Esistenza di circostanze gravi che espongono il soggetto a rischi di emarginazione;
- 4) Sottoposizione del soggetto a provvedimenti della autorità giudiziaria che impongono o subiscono necessariamente la partecipazione socio/assistenziale.

ART.4 PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione delle sovvenzioni, del contributo e del sussidio a carico del bilancio comunale, consta dalle seguenti fasi:



COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

fasi:

- a) istanza del richiedente
- b) istruttoria da parte del funzionario responsabile
- c) emanazione del provvedimento di erogazione

Il termine entro il quale il procedimento si deve concludere è stabilito in 60 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

In relazione a istanze urgenti e quando l'urgenza (coprovata da idonea documentazione) sia tale da consentire indugio senza pregiudizio grave delle persone, il termine può essere abbreviato al tempo occorrente per le valutazioni istruttorie fondamentali, sì da consentire che gli effetti richiesti possano prodursi in tempo utile.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria per ogni tipo di intervento finanziario è così individuata:

- a) Ripartizione AA.SS.Sicurezza sociale-istruzione e cultura-ufficio segreteria per le sovvenzioni agli enti di cui alla lettera a) b) dell'art. 3;
- b) Ripartizione AA.GG. -sicurezza Sociale Istruzione cultura-ufficio Pubblica Istruzione(cultura e tempo libero; Ripartizione Vigilanza annona e commercio-ufficio Amministrativo-Polizia amministrativa secondo le rispettive competenze, per i contributi di cui alla lettera c) e d) dell'art. 3.
- c) Ripartizione AA.GG/ sicurezza sociale istruzione e cultura-ufficio Servizi Sociali per i sussidi di cui al punto e) f) dell'art.

Il dirigente dell'unità organizzativa come sopra individuata assegna, di volta in volta, a sé o ad altro dipendente dell'ufficio, l'istruttoria della domanda che deve essere completata e consegnata alla ripartizione generale entro 30 gg/ dalla data di ammissione al protocollo, per essere al vaglio della G.M.

Fino alla consegna dell'istanza alla segreteria generale nei termini preposti è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa di cui al precedente G.3/

L'unità organizzativa competente è il nominativo responsabile del procedimento sono comunicati o direttamente o a mezzo del servizio postale, ai soggetti richiedenti l'autorizzazione e, a richiesta, a chiunque altro vi abbia interesse.

Competente ad adottare il provvedimento finale di concessione, di reiezione è la G.M.



5

COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

ART.5- DOMANDA DI SOVVENZIONE O CONTRIBUTO

Il legale rappresentante degli enti di cui all'art.3 punti a)b)c)d) è tenuto a comunicare al sindaco entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di consentire ove possibile, la previsione di bilancio entro i termini previsti dall'art. 55 comma 2 L.142/90 e cioè entro il 31/10, termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

La domanda, in duplice esemplare, di cui una in bollo, va diretta al sindaco del Comune e deve contenere:

- a) Le generalità e la qualità del richiedente;
- b) la firma del richiedente;
- c) l'indicazione del numero del codice fiscale e il comune di domicilio fiscale;
- d) Motivata esposizione delle ragioni per cui si chiede la sovvenzione o il contributo;
- e) l'indicazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo intervento finanziario di cui l'ente ha beneficiato.

La domanda deve essere corredata da:

- relazione illustrativa dell'attività programmata o delle iniziative che si intendono realizzare.

- Copia autentica dello statuto dell'ente (o del regolamento o di altro atto costitutivo).

- Apposita dichiarazione d'impegno a presentare, dopo l'eventuale concessione e prima dell'erogazione, relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata da documentazione attinente le spese effettivamente sostenute.

ART.6- ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOVVENZIONE O CONTRIBUTO

Il responsabile del procedimento, come individuato nel precedente art.4, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione finanziaria richiesta;
- b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti necessari;
- c) chiede, se del caso il rilascio di dichiarazione e/o la rettifica di dichiarazione o istanze erronee o incomplete;
- d) esperisce se necessario, accertamenti tecnici ed ispezioni;
- e) ordina l'eventuale esibizione documentale che sia ritenuta necessaria;
- f) acquisisce i pareri ex-art.53 comma 1 della L. 142/90 e l'attestazione ex-art.55 comma 5;
- g) trasmette gli atti alla giunta municipale per l'adozione del provvedimento di



6

COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

concessione (a del provvedimento negativo);

n) cura le comunicazioni previste dall'art.4 comma 6 del presente regolamento.

ART. 7 - IL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO O DI REIEZIONE DELLA DOMANDA DI SOVVENZIONE O CONTRIBUTO.

la Giunta Municipale, ricevuti gli atti istruttori, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di sovvenzione o contributo.

Il provvedimento della giunta deve obbligatoriamente contenere i pareri ex-art. 53 comma 1 e l'attestazione ex-art. 55 comma 5° della L. 142/90,

oltre le seguenti indicazioni:

- a) la motivazione del provvedimento (ex- art.3 comma 2° L. 241).
- b) indicazione dei provvedimenti deliberati nello stesso esercizio a favore dell'Ente beneficiario.
- c) La presa d'atto che ,prima della liquidazione della sovvenzione o del contributo concesso, da effettuare con separato provvedimento la G.M. provvederà a richiedere all'Ente beneficiario la relazione illustrativa dell'attività svolta o della manifestazione organizzata, corredata dalle documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute.
- d) la presa d'atto dell'effettiva osservanza dei criteri e modalità stabiliti con il presente regolamento (art. 12 c. 2 L. 241).

In presenza di due o più istanze, tutte ammissibili, concorrenti alla medesima sovvenzione o contributo(o ad altro analogo), la G.M. provvede a ripartire il beneficio equamente tra gli enti richiesti in rapporto al bilancio degli enti e/O alla diversa entità dell'iniziativa.

ART. 8- DOMANDA DI SUSSIDIO ASSISTENZIALE

- Omissis -

Gli artt. dall'8 al 12 sono da intendersi abrogati a seguito di approvazione del Regolamento per l'Accesso Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi approvato con delibera di C.C. n. 8 del 06.04.2000.



7.

COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE



8

COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE



COMUNE DI LEVERANO
PROVINCIA DI LECCE

ART.13-PUBBLICITA'

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione nell'albo pretorio.

ART.14-SANZIONI

Nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa descritta nell'art.106 del T.U.1994 nella misura prevista dall'art.113 della legge 633/1981.

ART.15-ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'essere senza rilievi da parte dell'Organo di Controllo.